



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

CUP: C81F22004090006

CIG: 9923774D5C

**Progetto Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU
M1. C1. I1.4
(Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4
"SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE")
Misura 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"
COMUNI (APRILE 2022)**

**TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI E
BENI INFORMATICI E TELEMATICI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
AFFERENTE ALL'AVVISO PUBBLICO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL
CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"**

**SITO INTERNET COMUNALE PACCHETTO CITTADINO INFORMATO
N. 4 SERVIZI PACCHETTO CITTADINO ATTIVO**

tra

COMUNE DI SESTA GODANO (d'ora in avanti "Amministrazione")

indirizzo: piazza Marconi, 1
19020, Sesta Godano
La Spezia , Italia

partita IVA: 00130500119

codice fiscale: 00130500119

pec: comune.sestagodano@legalmail.it

E

NEMEA SISTEMI SRL (d'ora in avanti "Fornitore")

indirizzo: via Giuseppe Mazzini, 78
07041 Alghero SS
Sardegna Italia

partita IVA: 02897110041

codice fiscale: 02897110041

pec: nemea.sistemi.srl@pcert.it

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Sommario

TITOLO I - FINALITÀ E OGGETTO.....	4
Art. 1. Premesse e finalità.....	4
Art. 2. Stazione appaltante	4
Art. 3. Responsabile del Procedimento	5
Art. 4. Oggetto della trattativa diretta	5
Art. 5. Modalità di aggiudicazione.....	5
Art. 6. Documenti da allegare all’offerta.....	5
Art. 8. Efficacia del contratto	6
Art. 9. Esecuzione della fornitura	7
Art. 10. Verifica di conformità della fornitura (collaudo)	7
TITOLO II - OBBLIGHI E CONDIZIONI DELLA FORNITURA.....	8
Art. 11. Obblighi e condizioni.....	8
Art. 11.a. Responsabile del progetto del Fornitore	8
Art. 11.b. Obbligazioni del Fornitore	9
Art. 11.c. Codice di comportamento	9
Art. 11.d. Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.....	10
Art. 11.e. Proprietà dei prodotti	10
Art. 11.f. Brevetti industriali e diritti d’autore	10
Art. 11.g Obblighi di riservatezza	11
Art. 12. Corrispettivo e revisione dei prezzi	11
Art. 13. Pagamenti e Fatturazione.....	12
Art. 14. Tracciabilità dei flussi finanziari	12
Art. 15. Trasparenza	13
Art. 16. Modifiche e varianti in corso d’opera	13
Art. 17. Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito	13
Art. 18. Subappalto.....	14
TITOLO III - NORME SPECIFICHE PER IL PNRR	14
Art. 19. Obblighi derivanti dal PNRR	14
Art. 20. Rispetto del principio di non arrecare danno significativo (DNSH)	15
Art. 21. Parità di genere e generazionale.....	15
Art. 22. Obblighi per i subappaltatori e i subcontraenti.....	16
TITOLO IV - RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE.....	16
Art. 23. Danni e responsabilità.....	16
Art. 24. Esenzione garanzia definitiva	17
Art. 25. Penali	17
Art. 26. Risoluzione.....	18
Art. 27. Recesso	19
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI	21

Art. 28. Definizione delle controversie.....	21
Art. 29. Pantouflage	21
Art. 30. Rinvio alla normativa vigente.....	21
Art. 31. Trattamento dei dati personali	21
Art. 32. Informativa sul trattamento dei dati del Fornitore.....	22
Art. 33. Clausole di chiusura.....	22
Art. 34. Clausole vessatorie.....	22
Art. 35. Riepilogo delle scadenze e dei termini	23
Art. 36. Allegati	23

TITOLO I - FINALITÀ E OGGETTO

Art. 1. Premesse e finalità

1. Il Comune di Sesta Godano ha presentato istanza di finanziamento in data 20/09/2022 all'avviso pubblico sulla Misura 1.4.1 "*Esperienza del cittadino nei servizi pubblici*" - Comuni (Settembre 2022), pubblicato in data 19/09/2022 sulla piattaforma "<https://areariservata.padigitale2026.gov.it>".
2. A seguito di tale istanza, il Comune è risultato beneficiario di finanziamento con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale n. 135-1 / 2022 - PNRR.
3. Con la presente trattativa diretta, si intende perseguire il raggiungimento degli obiettivi richiesti dall'avviso sopra citato, nell'ambito della trasformazione digitale e nel contesto del PNRR, Missione 1.
4. Completa le premesse e le finalità quanto stabilito all'art. 2 dell'allegata Scheda tecnica qui interamente richiamato e parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2. Stazione appaltante

Comune di Sesta Godano

indirizzo: piazza Marconi , 1
19020, Sesta Godano
La Spezia , Italia
telefono: +390187891525
pec: comune.sestagodano@legalmil.it

Art. 3. Responsabile del Procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento (d'ora in avanti "*RUP*") nonché Direttore dell'Esecuzione del Contratto (d'ora in avanti "*DEC*"), è il Responsabile della Transizione al Digitale :

Paola Folignani

telefono: +390187891525

e-mail: segretario@comune.sestagodano.sp.it

Art. 4. Oggetto della trattativa diretta

1. La trattativa diretta ha per oggetto i servizi e/o le forniture (d'ora in avanti "*forniture*") utili al raggiungimento degli obiettivi dell'avviso pubblico sulla Misura 1.4.1 "*ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI*" - Comuni (settembre 2022), pubblicato in data 19/09/2022 sulla piattaforma "<https://areariservata.padigitale2026.gov.it>", dettagliatamente descritti nell'allegata Scheda capitolato tecnico come specificato all'Art. 36 (*Allegati*).

Art. 5. Modalità di aggiudicazione

1. La procedura di affidamento si svolgerà tramite il sistema dell'e-procurement (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA - www.acquistinretepa.it) messo a disposizione da Consip, mediante RDO – Trattativa Diretta.
2. Il corrispettivo dovuto alla ditta aggiudicataria sarà determinato dall'applicazione del ribasso offerto sull'importo a base d'asta di euro 24.500,00 (oltre IVA), di cui Euro 0,00 per oneri relativi ai rischi da interferenze.
3. Non sarà ammessa offerta in aumento rispetto all'importo da ribassare indicato in sede di trattativa diretta.
4. Questa Amministrazione si riserva, in via di autotutela, la facoltà di revocare, annullare, modificare, sospendere la presente procedura in qualsiasi momento, senza che gli operatori economici possano avanzare pretese di qualsiasi genere o richiedere alcunché a titolo di danno.

Art. 6. Documenti da allegare all'offerta

1. In sede di trattativa diretta, al momento della presentazione dell'offerta, il fornitore ha l'obbligo di fornire la seguente documentazione:
 - a) offerta tecnica con il dettaglio della fornitura,
 - b) modello A "Dichiarazioni" – allegato alla presente – debitamente compilato sottoscritto dal legale rappresentante o da un suo delegato;
 - c) ai sensi dell'Art. 22 (*Parità di genere e generazionale*), comma 1, qualora previsto, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle

rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità,

- d) ai sensi dell'Art. 8 (*Efficacia del contratto*), comma 5, qualora previsto, il codice PASSOE,
- e) copia del presente documento sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, per presa visione ed accettazione,
- f) copia del documento di accettazione specifica delle clausole vessatorie sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato.

Art. 7. Perfezionamento del contratto

1. Il contratto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il "Documento di Stipula" generato dal sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico verrà sottoscritto digitalmente dal Punto Ordinante, Responsabile del Settore Transizione Digitale, dott.ssa Paola Folignani, e caricato a sistema, così come previsto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione predisposte da CONSIP S.p.a. e inoltrato all'aggiudicatario, come previsto dall'art. 53 delle predette Regole.
2. Il contratto avrà validità dalla data di stipula alla data di conclusione della fornitura come indicato all'Art. 9 (Esecuzione della fornitura).

Art. 8. Efficacia del contratto

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 2 del d.l. 77/2021 convertito dalla l. 108/2021, il contratto diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'art. 32, comma 12, del d.lgs. 50/2016. L'Amministrazione comunale, ai sensi del medesimo articolo 53 darà avvio alla esecuzione del contratto dopo l'espletamento della presente procedura telematica di gara, sotto condizione risolutiva in relazione all'esito delle verifiche indicate nella norma sopra richiamata.
2. Il Fornitore deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nel presente documento.
3. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e della delibera attuativa ANAC del 27 luglio 2022, n. 464.
4. Il Fornitore deve obbligatoriamente registrarsi al sistema della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) e trasmettere i documenti richiesti ai fini della dimostrazione dei requisiti mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

-
5. Il Fornitore deve acquisire il "PASSOE" e allegarlo all'offerta presentata. Il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti da parte dell'Amministrazione.

Art. 9. Esecuzione della fornitura

1. Il Fornitore dovrà garantire la esatta esecuzione delle prestazioni previste nell'allegata scheda/capitolato tecnico.
2. Le attività di installazione, configurazione e attivazione relative alla presente fornitura e le relative attività di verifica di conformità di cui all'Art. 10 dovranno essere completate entro 6 **(sei)** mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto, qualificandosi tale periodo come termine essenziale nell'interesse dell'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 del codice civile. Solo per cause di forza maggiore e dopo autorizzazione del DEC, le attività potranno proseguire oltre tale termine. In ogni caso le attività dovranno essere concluse in tempi utili a consentire all'Amministrazione di effettuare le attività di rendicontazione e asseverazione previste nell'avviso pubblico di cui all'Art. 1 (*Premesse e finalità*), comma 1, e comunque utili a consentire all'Amministrazione di rispettare le scadenze previste nell'avviso e a non pregiudicare l'ottenimento del finanziamento previsto dal decreto di finanziamento indicato all'Art. 1 (*Premesse e finalità*), comma 2.
3. Il Fornitore dichiara congruo il tempo previsto al comma 2 per le attività di installazione, configurazione e attivazione relative alla presente fornitura e le relative attività di verifica di conformità.
4. Le attività della fase di avvio dovranno essere svolte ordinariamente durante gli orari di apertura degli uffici. Potranno essere concordati tra le parti intervenienti da effettuarsi al di fuori degli orari di lavoro e in giorni festivi, nei casi in cui in questo modo si diminuiscano i tempi di fermo degli uffici. Il Fornitore si impegna a rispettare incondizionatamente le indicazioni dell'Amministrazione e tali attività non comporteranno per l'Amministrazione alcun onere aggiuntivo.
5. L'Amministrazione, qualora necessario, si impegna a garantire l'accesso e la permanenza nei locali secondo la pianificazione delle attività concordata con il Fornitore.
6. Le attività previste dal presente contratto, non dovranno interrompere le normali attività lavorative svolte dal personale dell'Amministrazione. Deve quindi essere garantita la continuità operativa di tutti gli uffici interessati.
7. Il Fornitore presenterà un piano di attività entro **15 (quindici)** giorni lavorativi dalla stipula del presente contratto contenente il cronoprogramma dettagliato delle attività necessarie per mettere a regime il sistema. Il piano è approvato dal DEC il quale potrà fornire indicazioni alle quali il Fornitore è tenuto ad adeguarsi.

Art. 10. Verifica di conformità della fornitura (collaudo)

1. Al termine delle attività di implementazione il Fornitore produrrà un report di esito positivo risultante dall'utilizzo dell'App di valutazione dell'adesione ai modelli prevista al paragrafo 1.2 dell'Allegato 2 "*Completamento delle attività e verifiche tecniche Avvisi 1.4.1*" delle "*Linee guida per i Soggetti attuatori individuati tramite Avvisi Pubblici*"

a lump sum" (maggio 2023 e versioni successive).

2. Inoltre il Fornitore produrrà una checklist di conformità tecnica indicante la positiva conformità tecnica per ciascun criterio di conformità previsto nell'Avviso, sottoscritta dal Legale Rappresentante del Fornitore o da un suo delegato, nella forma prevista dal fac simile indicato al paragrafo 3.1 dell'Allegato 2 citato al punto precedente.
3. A seguito della consegna di tali documenti, l'Amministrazione provvederà alla compilazione della dichiarazione di completamento attività nella sezione dedicata della Piattaforma al fine di avviare la fase di controllo di conformità tecnica da parte del Soggetto Asseveratore.
4. Qualora il Soggetto Asseveratore evidenziasse delle non conformità il Fornitore dovrà eliminarle entro il termine di **10 (dieci)** giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del RUP, inviata tramite pec, nella quale sono indicati i difetti riscontrati e l'invito ad eliminarli. In ogni caso, il Fornitore si impegna a eliminare le non conformità nel minor tempo possibile e comunque nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma al fine di giungere al rilascio del Verbale di conformità tecnica da parte del Soggetto Asseveratore.
5. La fornitura si intende correttamente completata a seguito della ricezione da parte del Soggetto Asseveratore del Verbale di conformità tecnica.

TITOLO II - OBBLIGHI E CONDIZIONI DELLA FORNITURA

Art. 11. Obblighi e condizioni

Art. 11.a. Responsabile del progetto del Fornitore

1. Al fine di attuare, controllare e coordinare le attività di realizzazione del servizio, prima dell'inizio delle attività, entro **5 (cinque)** giorni lavorativi dalla stipula del contratto, il Fornitore designa, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione, un Responsabile di Progetto, il quale avrà specifico compito di rappresentare ed impegnare il Fornitore per tutte le attività inerenti alla fornitura della soluzione oggetto di affidamento.
2. Il Responsabile di Progetto del Fornitore sarà l'unico interlocutore e referente del RUP e del DEC e dei loro assistenti ogni qualvolta si presentino problematiche relative alla fornitura.

Art. 11.b. Obblighi del Fornitore

1. Il Fornitore si impegna a:
 - a) effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessari per la realizzazione dello stesso secondo quanto precisato nel presente contratto;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza (manuali operativi interni e sistemi di sicurezza gestione dati);
 - c) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;
 - d) comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - e) fornire i recapiti del Responsabile di Progetto;
 - f) comunicare all'Amministrazione un indirizzo pec attraverso il quale l'Amministrazione potrà inviare comunicazioni ufficiali al Fornitore, incluse contestazioni e reclami;
 - g) In considerazione del fatto che il Dipartimento, le Unità di Audit e la Commissione Europea potranno effettuare delle verifiche, anche attraverso controlli in loco presso l'Ente, fino a cinque anni dopo il 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato il finanziamento da parte del Dipartimento, l'affidatario deve garantire il mantenimento dei servizi oggetto di finanziamento per tale periodo, fermo restando la possibilità dell'Ente di migrare i servizi presso altro fornitore.

Art. 11.c. Codice di comportamento

1. Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal d.p.r. 62/2013 (*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*), e dal Codice di Comportamento approvato dal Comune di Sesta Godano con deliberazione della Giunta Comunale n.13 in data 25/01/2021, che viene inserito tra la documentazione di gara sulla piattaforma Mepa . Il Fornitore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
2. La violazione degli obblighi di cui ai predetti Codici , può costituire causa di risoluzione del contratto.
3. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Fornitore il fatto assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei

danni.

4. Il Fornitore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 11.d. Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.
5. Il Fornitore si obbliga a rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, sub-affidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato.

Art. 11.e. Proprietà dei prodotti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 69 del d.lgs. 82/2005, il Fornitore resterà proprietario delle soluzioni software utilizzate per l'erogazione del servizio richiesto.
2. Le informazioni contenute nella banca dati del servizio resteranno di proprietà dell'Amministrazione.

Art. 11.f. Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore si assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi, software o per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d'autore).
2. Qualora venga da terzi promosso nei confronti dell'Amministrazione un procedimento giudiziario in cui si affermi che una o più delle soluzioni e/o l'uso di esse costituisca violazione di un diritto di proprietà industriale, ovvero analoga violazione sia altrimenti contestata all'Amministrazione, quest'ultima dovrà darne avviso al Fornitore, utilizzando

l'indirizzo pec fornito dallo stesso, entro 180 (centottanta) giorni solari dalla notificazione dell'atto introduttivo dell'azione giudiziaria o dalla notizia della contestazione.

3. In tal caso, sarà obbligo del Fornitore intervenire in giudizio o in ogni altra sede, tenendo indenne e manlevata l'Amministrazione rispetto ad ogni possibile conseguenza pregiudizievole.
4. Fermi, in ogni caso, gli obblighi del Fornitore di risarcire il danno subito dall'Amministrazione, nonché di corrisponderle il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in giudizio, ove con sentenza (anche non definitiva) o con accordi transattivi, venga inibito l'uso, da parte dell'Amministrazione, della soluzione hardware/software oggetto di gara o di parti di essa per violazione di brevetto o altro diritto di proprietà industriale di terzi, il Fornitore dovrà, a proprie spese, a scelta insindacabile dell'Amministrazione ed entro il termine da essa assegnato, alternativamente:
 - a) procurare ad essa il diritto di continuare ad usare le soluzioni oggetto della sentenza o transazione;
 - b) sostituire o modificare le soluzioni oggetto della sentenza o transazione, così da eliminare l'accertata violazione.

Art. 11.g Obblighi di riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.
5. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali come meglio indicato all'Art. 31 (*Trattamento dei dati personali*).

Art. 12. Corrispettivo e revisione dei prezzi

-
1. Il corrispettivo della fornitura è quello definito in sede di offerta. Esso è comprensivo di ogni spesa, compresi ogni accessorio per manodopera, noli e quant'altro necessario all'esecuzione dell'appalto.
 2. Non è ammessa la revisione dei prezzi offerti.

Art. 13. Pagamenti e Fatturazione

1. Il Fornitore dovrà emettere fattura solamente a seguito della ricezione da parte dell'Amministrazione della conferma di avvenuta asseverazione della conformità tecnica e del conseguimento degli obiettivi prefissati.
2. Le fatture dovranno necessariamente recare le seguenti informazioni:
 - gli estremi della determinazione di affidamento del servizio che sarà comunicato dall'Amministrazione al momento dell'ordine,
 - il CUP, anche nella causale
 - il CIG,
 - la dicitura: *Progetto Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU M1. C1. I1.4 (Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE") - Misura 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - COMUNI (SETTEMBRE 2022).*
3. Il pagamento dell'importo di ciascuna fattura, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate, avverrà entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della fattura elettronica.
4. L'esecuzione dei pagamenti sarà subordinata all'acquisizione del DURC del Fornitore o alla dichiarazione sostitutiva in luogo del DURC e, in caso di DURC irregolare, si darà corso all'applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente.
5. Le fatture relative alla fornitura in oggetto, che dovranno essere compilate in modalità e formato elettronico e redatte secondo le leggi vigenti, dovranno essere indirizzate a:

Comune di Sesta Godano

Ufficio Demografici

indirizzo: piazza Marconi , 1
19020, Sesta Godano

La Spezia , Italia

telefono: +390187891525

pec: comune.sestagodano@legalmail.it

codice univoco ufficio: O5FW7G

Art. 14. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi relativi al presente contratto di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 136/2010 e successive modifiche. Comunicherà a tal fine all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. In costanza del suddetto obbligo il presente contratto si intenderà risolto ex lege qualora le

transazioni non avvengano tramite istituti bancari o tramite la Società Poste Italiane S.p.A..

2. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si impegna a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Spezia .
3. Il Fornitore si impegna a trasferire gli obblighi di tracciabilità in ogni contratto di subappalto o subfornitura connesso e/o relativo all'appalto principale. In tal senso l'appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione gli estremi di tutti i subappaltatori e subfornitori coinvolti nell'appalto e trasmettere copia dei contratti onde consentire all'Amministrazione la dovuta verifica. In alternativa alla trasmissione dei contratti, laddove non dovuto in base alla normativa di settore, il Fornitore potrà presentare idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex d.p.r. 445/2000, attestante l'inserimento delle clausole sulla tracciabilità nel contratto oggetto della dichiarazione stessa.

Art. 15. Trasparenza

1. Il Fornitore dichiara altresì di essere consapevole che l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013 e dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016, pubblica sul proprio sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" tutte le informazioni relative alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta.
2. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 47, comma 9, del d.l. 77/2021 convertito dalla l. 108/2021, i rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e 3-bis dello stesso d.l. sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016, e comunicati alla Presidenza del consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

Art. 16. Modifiche e varianti in corso d'opera

1. Le modifiche e le varianti in corso d'opera sono ammesse alle condizioni di cui all'art.106 del d.lgs. n. 50/2016.
2. L'Amministrazione si riserva di esercitare, nel corso della durata del contratto, la facoltà di richiedere al Fornitore di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali.

Art. 17. Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito

1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il

presente contratto.

3. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016.

Art. 18. Subappalto

1. E' ammesso il subappalto, nel rispetto dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'appaltatore, che rimane unico e solo responsabile nei confronti della stazione appaltante. La richiesta di subappalto non dovrà superare il limite del 50% (cinquanta per cento) dell'importo contrattuale ed è consentito solo per le parti indicate all'atto dell'offerta. Sarà fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro 20 (venti) giorni solari dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o cottimista, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
3. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

TITOLO III - NORME SPECIFICHE PER IL PNRR

Art. 19. Obblighi derivanti dal PNRR

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto delle norme e degli obblighi previsti dal Piano Nazionale per la Resistenza e Resilienza e pertanto dovrà:
 - a) rispettare tutte le specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, al fine di contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità;
 - b) garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire all'Amministrazione di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del contratto.
2. Il Fornitore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile, conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

-
3. Il Fornitore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati all'intervento con la produzione di tutta la documentazione probatoria pertinente.

Art. 20. Rispetto del principio di non arrecare danno significativo (DNSH)

1. In base alla previsione del Decreto del Capo Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 195/2022 recante "*Modifica dell'Allegato 4 (DNSH) degli Avvisi, pubblicati sulla Piattaforma PA digitale 2026, a valere sull'Investimento 1.2 e sulle Misure 1.3.1, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5 della Missione 1 Componente 1 del PNRR a titolarità del Dipartimento per la trasformazione digitale*", e al conseguente "*Allegato 4 - Aggiornamento dicembre 2022 NON APPLICABILITA' M1C11.3 - 1.4*" che richiama la Circolare del 13 ottobre 2022 "*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*" della Ragioneria Generale dello Stato, le parti danno atto, che per le misure 1.3.1, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4 e 1.4.5, **non è necessaria la compilazione delle Checklist DNSH.**

Art. 21. Parità di genere e generazionale

1. Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del d.l. 77/2021 convertito dalla l. 108/2021, nel caso in cui il Fornitore, alla data di presentazione dell'offerta, sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 198/2006, il Fornitore stesso produrrà, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
2. Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del d.l. 77/2021 convertito dalla l. 108/2021, nel caso in cui il Fornitore occupi, all'atto della stipula del presente contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta), il Fornitore stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione, entro **6 (sei)** mesi dalla stipula del contratto (e comunque prima del termine dello stesso), una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per il Fornitore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 (dodici) mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal

Piano Nazionale Complementare (PNC).

3. Ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del d.l. 77/2021 convertito dalla l. 108/2021, nel caso in cui il Fornitore occupi, all'atto della stipula del presente contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta), il Fornitore stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione, entro **6 (sei)** mesi dalla stipula del contratto (e comunque prima del termine dello stesso), la certificazione di cui all'art. 17 della l. 68/1999 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.
4. Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del d.l. 77/2021 convertito dalla l. 108/2021, il Fornitore dichiara di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi di cui alla l. 68/1999.

Art. 22. Obblighi per i subappaltatori e i subcontraenti

1. Il Fornitore si obbliga a far rispettare ai subappaltatori e ai subcontraenti i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR.

TITOLO IV - RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

Art. 23. Danni e responsabilità

1. Il Fornitore è responsabile dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto. Si obbliga all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente contratto.
2. Il Fornitore solleva l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione e all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, all'Amministrazione ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente diffuse dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.
4. Il Fornitore si obbliga a manlevare l'Amministrazione da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato italiano.
5. Il Fornitore si obbliga a non concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali

non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

Art. 24. Esenzione garanzia definitiva

1. Trattandosi di appalto di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 50/2016 di importo inferiore ad € 40.000 non è richiesta la garanzia definitiva, ai sensi dell'articolo 103, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016

Art. 25. Penali

1. L'inadempimento degli obblighi posti a carico del Fornitore dal presente contratto comporta l'applicazione di penali ai sensi degli articoli 1382 e seguenti del codice civile.
2. La penale per inadempimento delle prestazioni previste nel presente contratto tale da pregiudicare il rispetto delle scadenze o il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'avviso pubblico di cui all'Art. 1 (*Premesse e finalità*), comma 1 e il conseguente ottenimento del finanziamento, è quantificata in una somma pari all'importo del finanziamento stesso come risultante dal decreto di finanziamento indicato all'Art. 1 (*Premesse e finalità*), comma 2.
3. La penale per inadempimento viene disciplinata come segue:
 - a) l'inadempimento sussiste quanto il Fornitore non esegue esattamente, in tutto o in parte, le obbligazioni assunte; l'inadempimento è tale anche se non assume il carattere della definitività;
 - b) la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno;
 - c) rimane comunque risarcibile, indipendentemente ed autonomamente rispetto alla penale come sopra convenuta, il danno ulteriore causato da dolo o colpa grave del soggetto obbligato;
 - d) presupposto per l'applicazione della penale è l'imputabilità dell'inadempimento al debitore, rimanendo esclusa la sua applicazione laddove l'inadempimento derivi da impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore;
 - e) per inadempimento, ai fini dell'applicazione della presente penale, si intende sia l'inadempimento definitivo, che l'adempimento ritardato o inesatto; precisato peraltro che, nel primo caso, il creditore non può chiedere contemporaneamente l'adempimento e la penale;
 - f) in caso di inesattezza dell'adempimento, la penale è comunque dovuta nella misura come sopra fissata, salva diversa valutazione da effettuarsi d'accordo tra le parti o, in mancanza, l'eventuale riduzione ai sensi dell'art. 1384 del codice civile;
 - g) la penale è dovuta, a seguito del verificarsi degli eventi sopra descritti, anche in difetto di formale costituzione in mora del debitore;
 - h) a seguito del verificarsi dell'inadempimento come sopra descritto la penale è immediatamente esigibile, e da tale momento decorreranno, sulla medesima penale come sopra quantificata, gli interessi moratori sin d'ora determinati ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 231/2002.
4. In caso di ritardo, la penale è quantificata, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del d.l.

77/2021 convertito dalla l. 108/2021, in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille (zerovirgolasei per mille) e l'1 per mille (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20% (venti per cento) di detto ammontare netto contrattuale.

5. Nel caso di violazione degli obblighi previsti dall'Art. 22 (*Parità di genere e generazionale*) si applicano le seguenti disposizioni:
- a) In caso di violazione dell'obbligo previsto all'Art. 22, comma 2 (produrre la relazione di cui all'art. 47, comma 3, del d.l. 77/2021 convertito dalla l. 108/2021), è prevista l'applicazione di una penale pari allo 0,6 per mille (zerovirgolasei per mille) sull'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per il Fornitore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 (dodici) mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).
 - b) In caso di violazione dell'obbligo previsto all'art. Art. 22, comma 3 (produrre la certificazione di cui all'art. 47, comma 3-bis, del d.l. 77/2021 convertito dalla l. 108/2021), è prevista l'applicazione di una penale pari allo 0,6 per mille (zerovirgolasei per mille) sull'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Art. 26. Risoluzione

1. Costituiscono condizioni di risoluzione di diritto le seguenti cause:
- a) qualora siano accertate le condizioni previste dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016, previo espletamento delle procedure ivi indicate;
 - b) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dal Fornitore in sede di iscrizione al mercato elettronico MePa Consip, in sede di trattativa diretta e nell'esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e speciali, salva e impregiudicata l'applicazione dell'art. 76 del d.p.r. 445/2000;
 - c) qualora il Fornitore cessi di possedere i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, ovvero qualora sopravvenga qualsiasi causa che impedisca di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero venga cancellata dal registro delle imprese.
 - d) qualora il Fornitore compia violazioni delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali dei propri dipendenti;
 - e) qualora il fornitore compia violazioni degli obblighi di cui al d.p.r. 62/2013 previsti all'Art. 11.c (*Codice di comportamento*);
 - f) qualora il Fornitore ometta l'utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero violi la disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero si accerti che nei contratti del Fornitore con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, non sia inserita una clausola sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari,

ovvero ometta la comunicazione dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, della l. 136/2010;

- g) qualora il Fornitore non ottemperi a quanto previsto all'Art. 11.g (*Obblighi di riservatezza*);
 - h) in caso di ritardo grave nell'adempimento della fornitura tale da pregiudicare il rispetto delle scadenze o il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'avviso pubblico di cui all'Art. 1 (*Premesse e finalità*), comma 1 e il conseguente ottenimento del finanziamento previsto dal decreto di finanziamento indicato all'Art. 1 (*Premesse e finalità*), comma 2;
 - i) in caso di esito negativo per **3 (tre)** tentativi di collaudo della fornitura in base a quanto previsto all'Art. 10 (*Verifica di conformità della fornitura (collaudo)*).
- 2. Qualora l'Amministrazione proceda a dare esecuzione alla clausola risolutiva espressa deve darne comunicazione tramite pec al Fornitore.
 - 3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto qualora le piattaforme e/o gli applicativi messi a disposizione comportino l'impossibilità di realizzazione dell'oggetto negoziale o risultino inadatti alla loro destinazione; diversamente può chiedere l'eliminazione dei difetti a spese dell'Operatore economico o la riduzione del prezzo (ex artt. 1668 e 2226 c.c.).
 - 4. L'impresa affidataria è tenuta a comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, e ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'art.80 del T.U. Contratti. In caso di modifica della ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento. La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'impresa affidataria non sono opponibili al Comune, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla richiesta di offerta, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del DPCM n.187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto entro sessanta giorni. L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 27. Recesso

- 1. L'Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con pec, nei casi di:
 - a) giusta causa;
 - b) necessaria attuazione di novità normative che, a livello nazionale o regionale, interessano il committente e implicano ineluttabili ripercussioni sul piano

organizzativo e delle competenze;

- c) mutamenti nella normativa riguardante la fornitura oggetto del presente appalto;
 - d) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore e salvo che la prosecuzione dell'esecuzione del contratto non sia comunque possibile sulla base della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.
3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione dei servizi effettivamente eseguiti, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente contratto, nonché a quant'altro previsto dall'art. 109, commi 1 e 2 del d.lgs. 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Codice Civile.
4. Dalla data di efficacia del recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali con modalità tali da garantire tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Amministrazione o causare interruzioni di funzioni e servizi.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28. Definizione delle controversie

1. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro della Spezia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 29. Pantouflage

1. Il Fornitore dichiara di ben conoscere l'art. 1338 del Codice Civile e che non sussistono le cause di nullità di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, così come modificato dalla l. 190/2012 che prevede il divieto del cosiddetto "pantouflage – revolving doors".

Art. 30. Rinvio alla normativa vigente

1. Per quanto non previsto nel presente Contratto si fa riferimento al d.lgs. 50/2016 (*Codice dei Contratti Pubblici*), al Regolamento di Esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con d.p.r. 207/2010 nelle sue parti attualmente in vigore, al d.m. 49/2018, al d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e di tutte le Leggi e Norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri, al Codice delle Leggi Antimafia d.lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, al Codice Civile, alle altre Norme vigenti in materia e alle altre disposizioni di legge in vigore.

Art. 31. Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.
2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
3. L'Amministrazione, relativamente alle attività di cui al presente Contratto, è Titolare del trattamento.
4. Il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, per il trattamento dei dati personali in relazione all'erogazione delle forniture nel quadro dell'esecuzione del presente contratto.

Art. 32. Informativa sul trattamento dei dati del Fornitore

1. Per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto, con riferimento ai dati ed alle informazioni fornite dal Fornitore all'Amministrazione, anche sotto forma documentale, e che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, si precisa quanto segue:
 - Finalità del trattamento - In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
 - a) I dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente contratto e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, comprese - si gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
 - b) Categorie particolari di dati personali (cd. Dati sensibili di cui all'art. 9, comma 1, Regolamento UE 2016/679): i dati forniti dal Fornitore non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili";
 - Modalità del trattamento dei dati - Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
 - Diritti del Fornitore - Relativamente ai suddetti dati, al Fornitore, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato d.lgs. Acquisite le suddette informazioni con la sottoscrizione del Contratto ed eventualmente nella fase di esecuzione dello stesso, egli acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.
2. Si precisa, altresì, che l'Amministrazione dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

Art. 33. Clausole di chiusura.

1. Ogni forma di integrazione e/o modificazione del presente contratto può avvenire ed essere approvata solo in forma scritta.
2. Ogni comunicazione s'intende notificata alla Parte con l'arrivo mediante pec.
3. Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico del Fornitore senza diritto di rivalsa. Nei riguardi dell'IVA verranno applicate le norme di cui al d.p.r. 633/1972 e successive modifiche ed aggiunte.

Art. 34. Clausole vessatorie

1. Ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore approva specificatamente mediante separata sottoscrizione, le seguenti clausole, dopo averle attentamente lette,

esaminate ed inteso il loro contenuto:

- Art. 16 (*Modifiche e varianti in corso d'opera*)
- Art. 17 (*Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito*)
- Art. 19 (*Obblighi derivanti dal PNRR*)
- Art. 25 (*Penali*)
- Art. 26 (*Risoluzione*)
- Art. 27 (*Recesso*)
- Art. 28 (*Definizione delle controversie*)

Art. 35. Riepilogo delle scadenze e dei termini

Di seguito si riassumono le scadenze e i termini a carico del Fornitore:

- entro **5 (cinque)** giorni dalla stipulazione del contratto: comunicazione del Responsabile di Progetto - Art. 11.a (*Responsabile del progetto del Fornitore*), comma 1;
- entro **15 (quindici)** giorni lavorativi dalla stipulazione del contratto: invio del cronoprogramma dettagliato delle attività - Art. 9 (*Esecuzione della fornitura*), comma 8;
- entro **6 (sei)** mesi dalla stipulazione del contratto (e comunque prima del termine dello stesso): qualora previsto, invio della relazione di genere - Art. 22 (*Parità di genere e generazionale*), comma 2;
 - entro **6 (sei)** mesi dalla stipulazione del contratto (e comunque prima del termine dello stesso): qualora previsto, invio della certificazione di cui all'art. 17 della l. 68/1999 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge - Art. 22 (*Parità di genere e generazionale*), comma 3;
- entro **6 (sei)** mesi dalla stipulazione del contratto (e comunque prima del termine dello stesso): comunicazione del rispetto degli obblighi di cui alla l. 68/1999
- entro **6 (sei)** mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto: verifica di conformità della fornitura - Art. 10 (*Verifica di conformità della fornitura (collaudo)*);
- entro **6 (sei)** mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto: termine dell'esecuzione della fornitura - Art. 9 (*Esecuzione della fornitura*), comma 2.

Art. 36. Allegati

Si intendono qui interamente richiamati e parti integranti e sostanziali del presente contratto, l'allegata scheda/capitolato tecnico, il Modello A "Dichiarazioni" e il documento di accettazione specifica delle clausole vessatorie.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI

NEMEA SISTEMI SRL

IL LEGALE RAPPRESENTANTE(o suo delegato)

firmato con firma digitale art. 21 d.lgs. 82/2005